



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3103

Seduta del 14/03/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Luciano Bresciani

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO ECM-CPD (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO) - ANNO 2012

Il Dirigente Marco Paternoster

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO:

- l'art. 16-bis del d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. in cui la formazione continua comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente è indicata quale attività finalizzata al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale;

RICHIAMATI:

- il *"Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura"* (PRS) – approvato con d.c.r. n. IX/56 del 28.09.2010, laddove individua, quale strumento volto al miglioramento del sistema sanitario, la valorizzazione e la promozione dello sviluppo professionale continuo delle risorse umane del servizio sanitario regionale;
- il *"Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014"* (PSSR) approvato con d.c.r. n. IX/88 del 17.10.2010 nella parte in cui sostiene che un'ulteriore direttrice di crescita del sistema sanitario riguarda la formazione e, in particolare, la piena attuazione del modello del sistema di educazione continua in medicina e di sviluppo professionale continuo;

VISTI:

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007 (repertorio atti 168 CSR) concernente il *"Riordino del sistema di formazione continua in medicina"*, che ha apportato alcune innovazioni nel sistema nazionale e in quelli regionali di formazione continua;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2009 (repertorio atti 192 CSR) concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti"*;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. VII/13792 del 2.7.2003 *"Determinazioni per l'attivazione del sistema di formazione continua - programma Educazione Continua in Medicina (ECM) in Lombardia"* che attiva il sistema ECM lombardo per la formazione continua;
- la d.g.r. n. VII/18576 del 5.8.2004 *"Linee di indirizzo per l'attivazione del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) in Lombardia"*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la d.g.r. n. VII/20767 del 16.2.2005 *“Determinazioni in merito al progetto operativo per l'attuazione del sistema lombardo <ECM – Sviluppo professionale continuo (CPD)> ed agli obiettivi di interesse regionale”*;
- la d.g.r. n. VIII/2372 del 12.4.2006 *“Determinazioni in merito all'attuazione del sistema lombardo ECM-CPD (Educazione Continua in medicina - Sviluppo Professionale Continuo) anno 2006 - I provvedimento”*;
- la d.g.r. n. VIII/4576 del 18.4.2007 recante *“Determinazioni in merito all'attuazione del sistema lombardo di ECM/CPD (Educazione Continua in Medicina – Sviluppo Professionale Continuo) – anno 2007”*;
- la d.g.r. n. VIII/7932 del 6.08.2008 *“Schema di convenzione con l'Union Europeenne des Medecins Specialistes (UEMS)”* concernente la promozione della collaborazione per il reciproco riconoscimento dei crediti rilasciati dai diversi Stati e Regioni europei sottoscrittori nel campo dell'educazione continua in medicina (ECM) e nelle attività correlate all'accreditamento delle attività di formazione continua in medicina (ECM/CPD)”;
- la d.g.r. n. VIII/8939 dell'11.2.2009 *“Determinazioni in merito all'attuazione del sistema lombardo di ECM-CPD (educazione continua in medicina - sviluppo professionale continuo) - anno 2009”*;
- la d.g.r. n. VII/11267 del 10.2.2010 *“Determinazioni in merito all'attuazione del nuovo sistema lombardo ECM-CPD (educazione continua in medicina - sviluppo professionale continuo) - anno 2010”*;
- la d.g.r. n. IX/1535 del 6.4.2011 *Determinazioni in merito all'attuazione del nuovo sistema lombardo ECM-CPD (educazione continua in medicina - sviluppo professionale continuo) - anno 2011”*;
- la d.g.r. n. IX/2633 del 6.12.2011 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012”*, allegato 5, che evidenzia come il costante miglioramento della qualità della formazione erogata sul territorio lombardo e l'incremento della efficienza delle regole e delle indicazioni operative per i Provider si realizzino attraverso la semplificazione degli adempimenti richiesti all'utenza nel rispetto delle disposizioni di settore;

DATO ATTO degli esiti scaturenti dalla pratica applicazione delle disposizioni di cui sopra, in particolar modo dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2009, e dell'impatto che tale normativa ha avuto in ambito regionale, soprattutto per ciò che concerne i requisiti minimi e le procedure legate ai processi di accreditamento dei provider;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO delle difficoltà interpretative riscontrate dall'utenza in sede di applicazione di tale complesso meccanismo giuridico e rilevata, conseguentemente, la necessità di apportare alcune integrazioni alle indicazioni di sistema rivolte ai provider medesimi;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare le indicazioni generali da destinare ai provider per l'anno 2012, al fine di ottimizzare l'azione della Regione quale ente accreditante nel perseguire sia il costante miglioramento della qualità della formazione erogata sul territorio lombardo che l'incremento dell'efficienza dell'impianto complessivo già esistente;

VISTO il documento "*Sistema Lombardo di educazione continua in medicina – sviluppo professionale continuo (ECM-CPD): indicazioni di sistema per l'anno 2012*";

RITENUTO di approvare il documento "*Sistema Lombardo di educazione continua in medicina – sviluppo professionale continuo (ECM-CPD): indicazioni di sistema per l'anno 2012*" - allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Sanità l'adozione di tutte le integrazioni operative-gestionali al sistema regionale ECM, con particolare, ma non esclusivo riferimento alle seguenti voci:

- modalità di accesso al sistema e di accreditamento
- creazione del piano formativo annuale
- modulistica dedicata e modalità di inserimento della stessa nel sistema operativo
- tipologie e modalità dei controlli
- forme di contributo annuale a carico dei provider
- attribuzione dei crediti ECM includendo le figure professionali del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale

RITENUTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito web della Direzione Generale Sanità, al fine di favorirne la più ampia diffusione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il documento *“Sistema Lombardo di educazione continua in medicina – sviluppo professionale continuo (ECM-CPD): indicazioni di sistema per l’anno 2012”* - allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. Di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Sanità l’adozione di tutte le integrazioni operative-gestionali al sistema regionale di ECM con particolare ma non esclusivo riferimento a:
 - modalità di accesso al sistema e di accreditamento
 - creazione del piano formativo annuale
 - modulistica dedicata e modalità di inserimento della stessa nel sistema operativo
 - tipologie e modalità dei controlli
 - forme di contributo annuale a carico dei provider
 - attribuzione dei crediti ECM includendo le figure professionali del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito web della Direzione Generale Sanità, al fine di favorirne la più ampia diffusione.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

“SISTEMA LOMBARDO ECM – CPD: INDICAZIONI DI SISTEMA PER L’ANNO 2012”

Il sistema lombardo di ECM/CPD (Educazione Continua in Medicina/Continuous Professional Development – Sviluppo professionale continuo) si fonda sulla previsione normativa della ex l.r. 31/97 e successive modifiche ed integrazioni, la quale, all’art 13-bis, disponeva espressamente che *“...l’attivazione del programma ECM in Lombardia, che rappresenta l’avvio di un processo di sviluppo professionale continuo, costituisce per ogni professionista del sistema socio-sanitario lombardo, una necessità la cui soddisfazione volontaria è incentivata dal sistema stesso”*. (abrogata dalla l.r. 33/2009, art. 20)

In campo sanitario il monitoraggio del sapere, mediante la formazione, è sempre stato un’esigenza ed un dovere deontologico, in quanto gli operatori che si devono occupare della cura delle persone devono essere dotati della massima competenza e professionalità possibili.

Il presente documento vuole fornire le indicazioni orientative di base ai soggetti giuridici che intendono accreditarsi quali provider per l’anno 2012 ed accorpa in un unico documento, apportando alcune integrazioni rispetto alla versione 2011, quelle adottate con precedenti deliberazioni di Giunta regionale; queste ultime si intendono superate qualora contengano differenti informazioni rispetto a quelle di seguito riportate.

Anche queste indicazioni operative tengono conto dell’Accordo Stato Regioni sottoscritto il 5 novembre 2009 ad oggetto *“Il Nuovo sistema di formazione continua in medicina – accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, i liberi professionisti”*.

In particolare, si precisa al riguardo che anche tale accordo costituisce parte integrante e sostanziale della vigente disciplina ECM. Il provider accreditato da Regione Lombardia è tenuto a conoscere e a rispettare integralmente i contenuti di tale normativa.

1. ACCREDITAMENTO

1.1 Definizione di accreditamento

L’accreditamento di un provider ECM è l’azione amministrativa attraverso la quale la Regione, Ente accreditante, provvede a riconoscere ad un soggetto giuridico il ruolo di soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in medicina, abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM ed a rilasciare crediti ai partecipanti.

L’accreditamento si fonda sul possesso, da parte dei provider, di una serie di requisiti minimi stabiliti con apposito provvedimento amministrativo regionale; la verifica del possesso di tali qualità è posta in capo all’ente accreditante.

1.2 Requisiti minimi

I requisiti minimi richiesti ai provider per intraprendere l’iter di accreditamento lombardo ECM-CPD sono i seguenti:

- Sede operativa sul territorio lombardo;
- Impegno statutario nel campo della formazione continua in medicina;

- Adeguatezza della struttura sia sul piano organizzativo che su quello tecnico scientifico;
- Rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi;
- Presentazione di un piano formativo aziendale;
- Esperienza formativa pregressa nel campo della educazione continua in medicina di almeno 3 anni: l'esperienza può riferirsi sia alla persona giuridica che ai professionisti che con essa collaborano stabilmente;
- Certificazione ISO 9001:2008.

Si precisa che la declinazione puntuale di ogni caratteristica sopra indicata, oltre che dei relativi indicatori, è demandata alle indicazioni operative emanate con apposito atto direzionale in esecuzione del presente provvedimento.

2. GLI ATTORI DEL SISTEMA ECM-CPD : RUOLO E FUNZIONI

2.1 Regione

Alla Regione spetta il governo complessivo del sistema, in quanto gli interessi dei soggetti coinvolti sono ricompresi nei propri, quali, ad esempio:

- + perseguire l'obiettivo del costante miglioramento della formazione dei professionisti sanitari;
- + implementare la capacità dei sistemi aziendali di indirizzare e valorizzare tale formazione;
- + realizzare una maggior efficacia, efficienza, qualità ed innovazione del sistema socio-sanitario nel suo complesso.

L'impianto generale del sistema deve prevedere una struttura regionale deputata alla definizione dei processi di funzionamento a cui demandare:

- + il controllo dei requisiti dei provider accreditati, controllo ex ante e nel tempo;
- + la verifica della congruità dei progetti formativi nelle loro specifiche e rispetto al piano di formazione aziendale;
- + il monitoraggio e la valutazione del sistema di formazione continua nel suo complesso mediante un organismo che sovrintenda al controllo delle attività formative;
- + il sostegno alla creazione di network tra provider per la realizzazione di eventi formativi;
- + il sostegno ai provider meno preparati sul piano dell'organizzazione dell'attività formativa;
- + l'obiettivo del contenimento dei costi complessivi del sistema.

Regione Lombardia è l'Ente accreditante dei provider che sul territorio regionale realizzano piani di formazione rispondenti a finalità e caratteristiche stabilite.

Le determinazioni relative al riconoscimento dell'accREDITAMENTO sono assunte sulla base dei riscontri d'istruttoria forniti da Eupolis Lombardia.

Eupolis Lombardia è il soggetto al quale è affidata l'attuazione della procedura relativa all'istruttoria, agli accertamenti ex-ante e ai controlli nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO, oltre che la verifica costante della regolare erogazione degli eventi formativi.

La Direzione Generale Sanità attiva, con il coinvolgimento di **Lombardia Informatica S.p.A.**, la realizzazione di un sistema informativo specifico per la gestione del sistema ECM. Attraverso tale strumento il provider cura e gestisce la parte amministrativa legata alla realizzazione degli eventi formativi.

La Direzione Generale Sanità svolge compiti di coordinamento della **Commissione Regionale per la Formazione Continua (CRFC)**, la quale provvede all'analisi degli obiettivi formativi di interesse regionale, dei criteri di monitoraggio dell'attività formativa in un'ottica sistemica e contribuisce alla verifica dell'efficacia ed efficienza delle regole di sistema.

L'Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione- SDS cura la formazione continua del personale appartenente all'area sanitaria della Direzione Generale Sanità e collabora al perseguimento degli obiettivi strategici regionali legati al piano formativo annuale.

L'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione, costituito secondo modalità da definirsi da parte della D.G. Sanità, provvede a verificare la ricaduta della educazione continua sul servizio sanitario regionale, al fine di promuovere il miglioramento della formazione dei professionisti sanitari sia dal punto di vista delle opportunità di accesso che della qualità dell'offerta formativa.

L'Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione tramite la propria struttura organizzativa 'Scuola di Direzione in Sanità-SDS' realizza, per il personale sanitario, l'attività formativa a supporto delle determinazioni strategiche della Direzione Generale Sanità e della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per la realizzazione di interventi innovativi o di azioni strategiche del Piano Socio Sanitario Regionale .

Ha inoltre il compito di riconoscere – nell'ambito dell'attività formativa programmata dai diversi provider ECM – gli eventi utili ai fini del mantenimento di validità del certificato di formazione manageriale e di accreditare progetti del piano di formazione del personale sanitario operante presso le DD.GG. Sanità, Famiglia e Solidarietà Sociale, adottando, in particolare, la tipologia formativa della “formazione sul campo”.

2.2 Provider

Il ruolo di provider può essere riassunto nell'espletamento delle seguenti funzioni:

- + progettare, realizzare e controllare l'esecuzione delle attività formative e l'efficacia organizzativa delle stesse, anche attraverso la responsabilità dell'attribuzione dei crediti formativi;
- + verificare gli esiti della formazione.

Per il primo gruppo di funzioni, il provider accreditato mediante la propria “struttura formativa”, deve:

- + definire e gestire i progetti formativi;
- + verificare la congruità dei progetti nelle loro specifiche e rispetto al piano di formazione aziendale;
- + attribuire i crediti formativi;
- + verificare l'andamento di ciascuna attività formativa e del piano formativo complessivo;
- + verificare l'apprendimento al termine di specifiche attività formative;
- + verificare la customer satisfaction dei partecipanti rispetto all'evento realizzato.

Con riferimento alla verifica delle ricadute della formazione, in particolare per le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, si suggerisce la costituzione di un “nucleo di valutazione della formazione”, la cui composizione dovrà essere rappresentativa delle professioni presenti in azienda, con il compito di verificare, nel tempo, gli esiti formativi sull'organizzazione ed acquisire indicazioni per futuri interventi interni.

Risulta quindi opportuno che nelle aziende sanitarie venga distinta la struttura che, per le funzioni di provider, progetta le attività e attribuisce i crediti formativi da quella che ne valuta le effettive ricadute organizzative e professionali (maggiormente significativo qualora il piano di formazione preveda anche “obiettivi professionali” i cui esiti potranno essere utilizzati, per esempio, per le valutazioni dei Collegi Tecnici).

A livello aziendale dovrà essere valorizzata inoltre la progettazione formativa delle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta per la realizzazione di attività di “formazione sul campo”.

2.2.1 Classificazioni dei provider

I provider vengono differenziati in base all'applicazione di due distinti criteri di ripartizione: il primo indica al provider le regole da applicare in base alla qualificazione prevista dalla normativa di settore a livello nazionale; il secondo concerne, invece, la distinzione dei provider ai fini della determinazione del contributo annuale.

Criterio 1:

Ai soli fini dell'applicazione delle regole statuite dall'Accordo "Stato-Regioni" del 5 novembre 2009 i provider e gli aspiranti tali vengono suddivisi in due gruppi (sulla base delle classificazioni attualmente presenti nel sistema):

Gruppo A: Soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

- ✚ Azienda Sanitaria Locale;
- ✚ Azienda Ospedaliera;
- ✚ Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
- ✚ Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- ✚ Azienda di Servizi alla Persona;
- ✚ Ospedale Classificato;
- ✚ Fondazione sanitaria o socio-sanitaria;
- ✚ Casa di Cura privata accreditata e non;
- ✚ Struttura socio-sanitaria accreditata.

Gruppo B: Soggetti NON erogatori di prestazioni sanitarie

- ✚ Agenzia formativa;
- ✚ Ente di formazione;
- ✚ Società scientifica;
- ✚ Fondazione;
- ✚ Ordine e collegi professionali;
- ✚ Associazione professionale;
- ✚ Università;
- ✚ II.ZZ.SS.;
- ✚ Scuola o Istituto di Formazione;
- ✚ Casa Editrice o Azienda di Tecnologie dell'Informazione;
- ✚ Consorzi pubblici, privati e misti ed altre forme associative (comprese quelle temporanee di scopo);
- ✚ Associazione e Cooperativa.
- ✚ Altri enti pubblici.

Criterio 2:

Ai soli e differenti fini della determinazione dei contributi annuali i provider e gli aspiranti tali sono ulteriormente suddivisi in due tipologie:

Tipologia 1: **Enti del Sistema"**

Appartengono a tale tipologia:

- gli enti ricompresi nell'allegato A1 della Legge Regionale n. 30/2006, le Aziende di Servizi alla persona (ASP), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
- Gli enti gestori di strutture di diritto pubblico e privato accreditate e a contratto per il Servizio Sanitario Regionale.

Tipologia 2. “Enti diversi”:

- Appartengono a questa tipologia tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'educazione continua in medicina, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica.

2.3 Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate

Per quanto riguarda il ruolo di questo gruppo di attori nel sistema della formazione continua, prioritario dovrà essere quello di trovare un raccordo tra la “capitalizzazione” dei crediti formativi degli operatori e le proprie esigenze organizzative per il mantenimento/miglioramento della qualità delle prestazioni dei servizi sanitari e socio sanitari.

Tale raccordo comporta anche la responsabilità di valorizzare il connubio “sapere – sapere applicato”, in quanto elemento distintivo tra i professionisti che popolano il mondo della sanità.

Questa considerazione porta inevitabilmente a ridefinire quello che dovrà essere il ruolo aziendale in merito al significato dell'ECM che si modifica in CPD, ossia non più registrazione di formazione fatta, ma progettazione di formazione per un miglior esercizio delle professionalità individuali ed un'affermazione della professionalità collettiva. In tal senso, l'azienda deve sostenere quell'attività di formazione/aggiornamento che soddisfi la domanda di formazione dei professionisti.

Ciò, inoltre, dovrebbe permettere all'azienda sanitaria di utilizzare la formazione come strumento mediante il quale veicolare la crescita delle competenze professionali che, in seguito, saranno oggetto di valutazione da parte delle stesse aziende per consentire percorsi di carriera, ovvero la revoca o il mantenimento di incarichi di natura professionale dei singoli operatori (Collegi Tecnici Aziendali per le valutazioni triennali dei dirigenti professionali, valutazioni quinquennali dei dirigenti gestionali, quale parte integrante del fascicolo personale del dipendente espressione delle politiche sulle risorse umane).

2.3.1 Struttura Formativa aziendale

Il ruolo assegnato da Regione Lombardia alla formazione del personale porta in evidenza l'articolazione aziendale che, nell'ambito delle strutture sanitarie è preposta all'organizzazione dei processi formativi. Si tratta di porre l'accento su come e dove tale sistema/attività si deve collocare in relazione alla propria *mission*, cioè progettare e controllare - sia come monitoraggio che come indirizzo - l'attività formativa interna da sempre oggetto di certificazione della “qualità aziendale”.

La corretta gestione del sistema formativo delle aziende sanitarie costituisce uno dei pilastri del Sistema Qualità e prevede di:

- ✚ identificare le necessità/bisogni formativi del personale;
- ✚ pianificare la formazione stessa;
- ✚ erogare la formazione;
- ✚ verificare l'efficacia dell'intervento formativo (a breve, medio e lungo termine).

Con riferimento a questo ultimo punto, è necessario rafforzare e/o sviluppare la struttura aziendale preposta alla “formazione e sviluppo delle risorse umane”, affinché nella realizzazione dei piani

aziendali il ruolo strategico della formazione abbia compatibilità con le determinazioni gestionali ed organizzative per i servizi e le prestazioni sanitarie dei piani strategici aziendali.

La stessa struttura aziendale – Struttura formativa e Sviluppo delle risorse umane - nella fase progettuale delle attività formative, opera in stretta collaborazione con i responsabili delle macro strutture aziendali (es. dipartimento, distretto, ecc), collettori di esigenze specialistiche che nascono come domanda dei professionisti e del dirigente gestionale ad essi preposto.

Concretamente ciò significa definire a priori:

- + caratteristiche strutturali della Struttura Formativa (persone dedicate, spazi, tecnologie, ecc.);
- + competenze, ossia conoscenze e comportamenti di chi progetta e programma le attività di formazione e verifica sia gli esiti che la congruenza dell'intero processo;
- + competenze, ossia conoscenze e comportamenti di chi ne controlla la ricaduta sull'organizzazione in termini di miglioramento delle performance individuali/aziendali;
- + presenza di strumenti operativi quale, ad esempio, il piano di formazione, documento obbligatorio con le caratteristiche di qualità previste dagli indirizzi regionali, ai fini dell'accreditamento dell'azienda come provider.

2.4 Destinatari della formazione continua in medicina: liberi professionisti e dipendenti

Già l'Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007 concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" includeva tra i destinatari delle disposizioni in materia di Formazione continua i liberi professionisti, in quanto soggetti che operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva.

Il successivo Accordo del 5 novembre 2009 ha ribadito tale disposto, rimandando a successivi provvedimenti l'individuazione di forme di facilitazioni nell'acquisizione dei crediti formativi (incentivi, agevolazioni fiscali,...) e prevedendo la possibilità di un loro coinvolgimento nella frequenza di attività accreditate a livello regionale, eventualmente attraverso convenzioni tra Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Associazioni Professionali Territoriali e Aziende Sanitarie; queste ultime potranno quindi ammettere liberi professionisti alla frequenza di propri eventi, senza tuttavia sostenerne i relativi costi.

3. INDICAZIONI CONTRIBUTO ANNUALE ECM-CPD ANNO 2012

Anche per l'anno 2012 i provider dovranno versare a Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, un contributo alle spese; quest'ultimo, coerentemente con quanto statuito nell'accordo "stato-regioni" concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina del 5 novembre 2009, è funzionale alla copertura dei costi diretti ed indiretti a carico di Regione Lombardia per le attività di propria competenza in ambito ECM-CPD.

In linea generale si precisa che alla corresponsione di tale contributo sono tenuti **tutti i provider**, indipendentemente dal loro status rispetto al sistema lombardo ECM-CPD:

1. per gli aspiranti provider il versamento rappresenta condizione necessaria per ottenere l'accreditamento;
2. per i provider già accreditati il versamento rappresenta condizione necessaria **per mantenere** l'accreditamento: la condizione di provider, al quale è stato rilasciato decreto di accreditamento, pertanto non costituisce titolo per ottenere l'esonero dal versamento.

Il contributo annuale si compone di una **quota fissa** e di una **quota variabile**.

QUOTA FISSA

La quota fissa è dovuta da tutti i provider per ottenere o mantenere l'accreditamento ECM-CPD; l'ammontare di tale importo si differenzia in base all'appartenenza del provider ad una delle due seguenti tipologie previste:

Tipologia 1. "Enti del Sistema"

Appartengono a tale tipologia:

- gli enti ricompresi nell'allegato A1 della Legge Regionale n. 30/2006, le Aziende di Servizi alla persona (ASP) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
- Gli enti gestori di strutture di diritto pubblico e privato accreditate e a contratto per il Servizio Sanitario Regionale.

Tali soggetti sono tenuti al versamento della quota fissa in ragione di € 2.000,00.

Tipologia 2. "Enti diversi"

Appartengono a questa tipologia tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'educazione continua in medicina, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica.

Questi soggetti sono tenuti al versamento della quota fissa in ragione di € 2.500,00.

QUOTA VARIABILE

I soggetti ricompresi nella **Tipologia 1. "Enti del sistema"** non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma a titolo di quota variabile.

I provider ricompresi nella **Tipologia 2. "Enti diversi"** dovranno invece versare a titolo di quota variabile, per lo svolgimento di specifiche attività formative promosse/organizzate dagli stessi, successivamente alla realizzazione degli eventi, un ulteriore importo il cui ammontare dipende dall'applicazione dei seguenti criteri:

- **Da n. 2 a n. 15 eventi** (o edizioni di eventi) realizzati dal provider nell'anno 2012: **€ 2.000,00;**
- **Da n. 16 a n. 50 eventi** (o edizioni di eventi) realizzati dal provider nell'anno 2012: **€ 4.000,00;**
- **Da n. 51 a n. 100 eventi** (o edizioni di eventi) realizzati dal provider nell'anno 2012: **€ 8.000,00;**
- **Oltre 100 eventi** (o edizioni di eventi) realizzati dal provider nell'anno 2012: **€ 20.000,00;**

Precisazioni per i provider:

Il rilascio del Decreto di accreditamento è subordinato al previo versamento della quota fissa del contributo annuale ECM-CPD.

Il pagamento della quota fissa dovrà essere effettuato una volta avvenuta la notifica di esito positivo dell'istruttoria di accreditamento da parte di Eupolis Lombardia.

Tale prescrizione si applica anche ai provider già accreditati i quali saranno tenuti al pagamento

della quota fissa una volta ottenuto l'esito positivo sul piano formativo da parte di Eupolis Lombardia.